

**DCO 263/2021/R/gas**

**Smart Metering Gas**

**Regolazione degli output e della  
performance del servizio misura  
e degli obblighi di fatturazione**

**Osservazioni e proposte ANIGAS**

*Milano, 6 agosto 2021*

## **Premessa**

Anigas presenta le proprie osservazioni e proposte al DCO 263/2021/R/gas (DCO) con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autorità) ha illustrato i propri orientamenti finali relativamente all'attuale assetto del servizio di misura gas, con particolare riferimento alla messa in servizio degli Smart Meters (SM), frequenza raccolta dati di misura, messa a disposizione dei dati di misura e relativo sistema di indennizzi, nonché su tematiche di innovazione dello SM.

## **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

In termini generali, Anigas condivide l'obiettivo dell'Autorità di aumentare il ricorso alle letture effettive a beneficio del sistema, anche tramite la revisione prospettata dell'attuale frequenza di rilevazione delle misure relativamente agli SM di calibro G4 e G6.

Lo SM gas costituisce indubbiamente un'importante opportunità per il cliente finale che potrà godere di una riduzione delle stime nella fatturazione a vantaggio di consumi effettivi. Al contempo, il miglioramento della qualità del servizio di misura rappresenta un rilevante fattore anche a livello sistemico in quanto incrementa la qualità dei dati utilizzati nei processi di Settlement Gas.

Preme tuttavia evidenziare l'importanza che anche le Imprese di Distribuzione (ID) con meno di 50.000 clienti finali siano assoggettate agli obblighi di installazione e messa in servizio degli SM ai sensi dell'Allegato A alla delibera 631/2013 smi al fine di garantire un accesso uniforme al servizio sul territorio nazionale e superare le attuali differenze nel livello di servizio prestato nei confronti di una parte dei clienti finali.

Ciò premesso, nonostante gli indubbi vantaggi dello SM gas, questo non può da solo risolvere una tra le maggiori criticità riscontrate riconducibile al tema dell'accessibilità fisica del misuratore ai fini dell'espletamento delle attività di cui le ID sono responsabili. Quest'ultimo, ancorché non influente sulla rilevazione della lettura da remoto in caso di SM regolarmente funzionante, ha infatti importanti ricadute in relazione all'efficacia degli interventi di manutenzione e/o sostituzione che le ID possono dover svolgere anche per i nuovi contatori elettronici. Si ribadisce pertanto l'urgenza che l'Autorità intervenga con misure volte a migliorare l'accessibilità fisica dei contatori, come peraltro già previsto dalla *Legge Concorrenza* del 2017. Si fa altresì notare che, rispetto al settore elettrico, dove lo SM può godere di una migliore tecnologia di alimentazione e di trasmissione del dato di misura, il misuratore elettronico gas risente ancora di un indubbio *gap* prestazionale, determinato da un minor grado medio di accessibilità, dall'utilizzo di batterie e dalla trasmissione del dato di misura non ancorata a rete cablata proprietaria.

Per quanto riguarda la messa in servizio degli SM, gli orientamenti prospettati sono condivisibili anche grazie al trend di progressivo miglioramento e riduzione delle anomalie riscontrate per SM di calibro G4 e G6, riconducibili principalmente agli SM di primissima generazione installati nel periodo 2014-2016, per effetto del progressivo sviluppo/affinamento dei sistemi di monitoraggio, analisi ed intervento dei singoli operatori. È tuttavia da sottolineare come permanga una percentuale di SM mal (o non) funzionanti che, per via della loro non accessibilità e della difficoltà di accesso ai locali privati in cui sono installati, faticano ad essere sostituiti, riparati o comunque letti in tempi utili per garantire gli standard di lettura qui prospettati.

In tema di rilevazione delle misure relativamente agli SM di calibro G4 e G6, come già segnalato, le tecnologie installate negli SM G4/G6, come previsto dalle normative vigenti, risultano essere sensibilmente meno performanti rispetto a quelle degli SM di calibro superiore. Inoltre, le ID hanno programmato finestre di risveglio per l'invio della telelettura e della telegestione diradate nel tempo (2, 3, 5 o 7 giorni) al fine di preservare la durata delle batterie e ridurre la necessità di sostituzione anticipata delle stesse. Nonostante ciò, si valuta positivamente quanto proposto per SM G4/G6 di prevedere una raccolta mensile delle misure.

Si ritiene infine ragionevole la revisione della disciplina degli indennizzi automatici ipotizzata verso i clienti finali, purché accompagnata da alcuni correttivi meglio descritti nel prosieguo, nonché l'introduzione di un meccanismo di indennizzi verso gli UdD.

Relativamente alle proposte in materia di innovazione dello SM gas e relativi progetti pilota non si può far altro che valutare positivamente la possibilità prevista dal DCO di presentare istanza per la sperimentazione di nuove funzionalità aggiuntive da implementare sui misuratori elettronici.

È altresì da apprezzare la clausola di riservatezza posta a tutela della proprietà intellettuale circa le scelte tecnologiche effettuate nell'ambito di tali progetti.

Al fine di garantire le giuste tempistiche per la definizione e la successiva programmazione di tutte le fasi di sviluppo dei progetti innovativi si ritiene tuttavia utile prolungare, di ulteriori 6 mesi (12 totali), almeno la seconda finestra temporale concessa per la presentazione dei progetti.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti di consultazione.

## OSSERVAZIONI PUNTUALI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

### Prospettive di sviluppo regolazione punti dotati di SM

***Q1. Si condividono gli obiettivi dell'intervento? in particolare, si riterrebbe maggiormente opportuno perseguire invece l'obiettivo di consentire la raccolta dei dati di misura svincolandosi dalla fine del mese (i.e.: lettura rolling), come discusso nell'ambito del tavolo tecnico del 30 ottobre 2020?***

In termini generali si condividono gli obiettivi dell'intervento.

Si evidenzia invece che la raccolta dei dati di misura svincolata dalla fine del mese (lettura *rolling*) potrebbe generare confusione anche negli UdD che non avrebbero più una data certa nella quale aspettarsi le letture del singolo PdR. Va inoltre considerato che i processi di fatturazione delle varie società di vendita non possono avere una rotazione che coincida con le eventuali comunicazioni rolling delle ID. Ciò comporterebbe di conseguenza un impatto nei sistemi informatici degli operatori in quanto determinerebbe una modifica delle logiche di generazione dei flussi di comunicazione, attualmente implementate/sviluppate in coerenza con la regolazione vigente.

### *Messa in servizio degli SM*

***Q2. Si condivide la tempistica entro cui tutti gli smart meter già installati siano da considerarsi in servizio ai sensi delle direttive recanti funzionalità e requisiti? Si ritiene adeguato il periodo transitorio indicato?***

Si ritiene condivisibile che tra l'installazione e la messa in servizio di uno SM sia previsto un lasso temporale almeno pari a 90 giorni al fine di consentire alle ID di aver il tempo necessario per testare la stabilità e la continuità della comunicazione da remoto. A tendere, è possibile tuttavia valutare una revisione delle tempistiche proposte, con eventuale riduzione rispetto ai 90 giorni indicati, in particolare nelle aree già raggiunte dal piano di installazione e quindi dalla telelettura.

Si richiede inoltre che venga esplicitato che il Gruppo di Misura installato, qualora non fosse messo in servizio entro 90 giorni dall'installazione, venga ugualmente classificato come "*smart meters*" e, di conseguenza, assoggettato alle relative disposizioni in materia di misura gas.

Per quanto concerne il superamento della possibilità di riclassificare uno SM in misuratore tradizionale qualora non sia possibile accedere da remoto in modo stabile e continuativo, si apprezza la previsione di un periodo transitorio congruo nel quale le ID possano procedere alla messa in servizio dei misuratori SM precedentemente riclassificati a tradizionali.

*Raccolta delle misure nei PdR dotati di SM*

**Q3. Si condividono le frequenze e la granularità temporale previste per la raccolta di misura nei punti di riconsegna attrezzati con smart meter di classe G4 e G6?**

Si condivide la previsione di estendere anche agli SM G4 e G6 la frequenza mensile di raccolta della misura, nonché l'abrogazione della possibilità che per tali misuratori si possa fare riferimento alla regolazione prevista per i misuratori tradizionali di cui al punto 6 della delibera 117/2015/R/GAS.

**Q4. Si considera correttamente individuato il periodo di tempo nel quale è possibile rilevare le misure al fine della riconduzione della lettura della fine del mese?**

Nonostante le difficoltà tecnico gestionali, si condivide che per gli SM G4/G6 con consumo annuo > 5.000 Smc le ID siano tenute a rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento. Si ritiene inoltre percorribile l'intenzione dell'Autorità di prevedere a medio termine per tali SM la messa a disposizione anche del dettaglio giornaliero.

In merito agli SM con consumo annuo ≤ 5.000 Smc, si ritiene ragionevole che la raccolta del dato di misura non venga limitata alla lettura dell'ultimo giorno del mese, ma che le ID possano raccogliere la misura entro una finestra temporale in prossimità della fine del mese. Poste le criticità espresse nelle Osservazioni di Carattere Generale, ciò consentirebbe di non stressare un sistema ideato con logiche diverse, con particolare riferimento alla durata della batteria.

Rispetto alla finestra temporale prospettata (-3/+3), si evidenzia l'opportunità che questa venga rivista e riproporzionata in maniera da mitigare eventuali criticità legate all'instabilità della rete di comunicazione. In particolare, si propone che in prima applicazione le ID siano tenute a raccogliere una lettura effettiva **tra 5 giorni precedenti e 1 giorno successivo alla fine del mese senza ricondurla al fine mese attraverso il ricorso a stime** che comporterebbero inevitabilmente una certa percentuale di errori e quindi di rettifiche. Ciò inoltre consentirebbe di trarre la messa a disposizione del dato di misura entro il quinto/quarto giorno lavorativo del mese successivo al mese di competenza, come prospettato allo spunto Q7.

Tale finestra temporale potrà essere progressivamente rivista sulla base dell'esperienza accumulata e della performance raggiunta.

Infine, si ritengono opportuni dei chiarimenti circa l'interpretazione puntuale del nuovo comma 15bis.3bis del TIVG prospettato nel DCO. In particolare, si chiede di confermare che per il SM G4/G6 le ID dovranno procedere alla stima della lettura di fine mese mancante sulla base del profilo e del consumo annuo solamente nel caso in cui non abbiano rilevato un dato di misura effettivo nell'arco della finestra temporale.

#### *Aspetti relativi alla fatturazione*

##### **Q5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di frequenza minima di fatturazione?**

Si condivide la previsione di uniformare la frequenza di fatturazione, superando l'attuale distinzione derivante dalla presenza di uno SM o di un misuratore tradizionale.

##### **Q6. Si condivide l'orientamento di limitare la contabilizzazione dei consumi stimati nel caso di disponibilità della lettura effettiva di fine mese?**

In merito ai criteri di contabilizzazione dei consumi, si ritengono necessari dei chiarimenti circa l'applicazione del nuovo comma 6.6 del TIF.

In particolare, si ritiene importante chiarire che il divieto di integrazione di stima di cui alla lettera a) del comma 6.6. deve decadere, a prescindere dalla frequenza di fatturazione prevista per la fornitura, sia nel caso in cui sia pervenuta una lettura rilevata in un giorno diverso dall'ultimo giorno del mese (seppure all'interno della "finestra" prevista dalla regolazione), sia nel caso in cui la lettura (seppure rilevata l'ultimo giorno del mese) sia stata trasmessa oltre i tempi previsti dalla regolazione (oltre il 4°/5° giorno lavorativo del mese successivo).

Inoltre, si reputa importante precisare che devono essere salvaguardate le offerte e i servizi scelti dal cliente che prevedono una modalità di contabilizzazione ad hoc dei consumi, come ad esempio le offerte flat (che prevedono la fatturazione sulla base di un consumo stimato piatto su tutto l'anno e un conguaglio annuale basato sulle letture ricevute): in questi casi non deve essere previsto un divieto di attribuzione dei consumi stimati in bolletta, proprio per salvaguardare la volontà del cliente.

#### *Messa a disposizione dei dati di misura*

##### **Q7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di messa a disposizione delle misure al SII?**

Si ritiene percorribile che i sei giorni lavorativi attualmente a disposizione possano essere ridotti, **solamente se** sarà prevista in prima applicazione una finestra temporale così come proposta allo spunto di consultazione Q4.

In caso contrario, una riduzione delle tempistiche di messa a disposizione del dato di misura risulterebbe estremamente critica per le ID in quanto non avrebbero il tempo necessario per le relative attività di verifica, validazione e trasmissione, considerati anche i maggiori volumi di dati di misura in esame.

*Indennizzi automatici a carico delle ID in favore dei clienti finali*

**Q8. Si condivide l'orientamento in tema di indennizzi automatici nei confronti del cliente finale previsto dall'Autorità?**

**Q9. Si ritiene opportuno introdurre un tetto massimo agli indennizzi erogabili in ciascun anno civile al singolo cliente finale?**

In termini generali, si valuta positivamente la revisione della disciplina degli indennizzi ipotizzata nel caso di SM G4/G6, vincolata non più per mancato rispetto della frequenza di raccolta della misura, ma per mancata messa a disposizione di un numero minimo di letture effettive nei tempi previsti dalla regolazione, in analogia con il settore elettrico in termini di frequenze di indennizzi annuali.

In analogia con quanto previsto per il settore elettrico, si auspica che anche per il settore gas sia previsto un indennizzo pari a 10 euro al fine di non creare penalizzazioni eccessive, considerato anche la diversa maturazione della tecnologia dello SM gas rispetto a quello elettrico.

Non si ritiene invece opportuno introdurre un tetto massimo agli indennizzi erogabili in ciascun anno al singolo cliente finale in quanto questo potrebbe rappresentare un segnale negativo nei confronti del cliente nei casi in cui quest'ultimo non possa essere ritenuto responsabile della mancata lettura. Per tutelare le ID per tutti i casi in cui la mancata lettura effettiva di uno SM mal funzionante che non può essere sostituito per cause non imputabili all>ID, quanto piuttosto alle cause espresse in premessa, dovrà essere opportunamente rivisto il meccanismo di compensazione di cui all'Art. 6, sì da non penalizzare le ID proprio per i casi di insuccesso fisiologico della telelettura.

*Riconoscimento parziale dei costi per indennizzi di mancata lettura per PdR con SM di classe G4 e G6 fino al livello fisiologico*

**Q10. Si condivide l'orientamento in tema di compensazione alle imprese distributrici dei costi sostenuti per i casi di insuccesso fisiologico della telelettura?**

**Q11. Si ritiene preferibile che il tasso di insuccesso fisiologico sia determinato in base alla performance effettiva delle imprese, comunque entro un tetto massimo definito dall'Autorità, con un meccanismo più complesso ma che potrebbe incentivare ciascuna impresa al raggiungimento di un livello migliore della media?**

In termini generali si condivide la definizione di un meccanismo che riconosca parzialmente alle ID i costi sostenuti per gli indennizzi erogati al cliente finale, in considerazione di un tasso di insuccesso "fisiologico" riconducibile principalmente alla frazione di SM che risulta ancora difficilmente raggiungibile.



A completamento di un percorso graduale, e proprio in considerazione di quanto espresso nella risposta alla Q9, si richiede che siano inclusi nel meccanismo di ricompensazione i casi di indennizzi ripetuti per lo stesso cliente fino a 4 per anno solare (sottoinsieme termine IND della formula di perequazione) in luogo dei 3 prospettati (3 indennizzi possono essere utilizzati solo nel primo anno di applicazione degli indennizzi di cui all'art. 5, punto ii. dell'articolato proposto). Inoltre l'Autorità dovrebbe tenere conto, ai fini della determinazione di un maggior tasso di insuccesso fisiologico rispetto a quello prospettato, sia della percentuale di SM installati (se superiore rispetto al target imposto dall'Autorità), che del grado di accessibilità dell'intero parco SM installati (se più alto rispetto alla media di settore).

*Indennizzi a carico delle imprese di distribuzione in favore degli utenti della distribuzione*

**Q12. Si condivide l'orientamento in tema di indennizzi automatici nei confronti dell'utente della distribuzione previsto dall'Autorità?**

**Q13. Si condividono, in particolare, gli obiettivi minimi in relazione alle tempistiche e alla qualità dei dati di misura periodici messi a disposizione dalle imprese di distribuzione con riferimento ai PDR MG e ai PDR MM dotati di smart meter?**

**Q14. Si condivide l'indennizzo sul rispetto di quanto previsto dal comma 14bis.2 del TIVG con riferimento ai PDR MG?**

**Q15. Si condividono i valori unitari di ciascun indennizzo?**

Per le Osservazioni di dettaglio si rimanda ai documenti dei singoli associati Anigas.

*Gestione centralizzata nel SII della quantificazione degli indennizzi*

**Q16. Si concorda con la modalità di gestione degli indennizzi che prevede la quantificazione dei medesimi da parte del SII, sulla base dei dati di misura messi a disposizione dalle imprese di distribuzione?**

**Q17. Si riscontrano criticità con riferimento alle tempistiche prospettate in merito all'entrata in operatività del sistema di indennizzi verso gli utenti della distribuzione? Se sì, motivare.**

Si concorda con la gestione centralizzata nel SII della quantificazione degli indennizzi, nonché della relativa comunicazione agli UdD e alle ID.

Si ribadisce infine l'importanza che vengano standardizzati i flussi di trasmissione degli indennizzi di competenza delle ID, soprattutto per quelli che devono essere erogati ai clienti attraverso i venditori. L'assenza di regolamentazione su questo aspetto specifico comporta un notevole onere in carico ai venditori per il recupero delle informazioni.